



COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MARZIALE	Presidente
(RM) DE CAROLIS	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SIRENA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) OLIVIERI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) COLOMBO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore COLOMBO CLAUDIO

Nella seduta del 28/03/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Con istanza presentata il 1° ottobre 2013, preceduta da reclamo del 20 agosto 2013, il ricorrente, titolare di ditta individuale, ha contestato alla banca resistente l'illegittima applicazione di spese, interessi e commissioni, nell'ambito di un rapporto di conto corrente sul quale, a far data dal 1° ottobre 2012, gli era stata concessa una linea di credito, sotto forma di apertura di credito a revoca, fino all'importo di € 3.000.

Evidenzia il ricorrente come, nel corso di tre trimestri (quarto trimestre 2012, primo e secondo trimestre 2013), la banca avrebbe applicato interessi e commissioni per complessivi € 2.065,53, ciò che avrebbe determinato il superamento della soglia prevista dalla normativa anti-usura. Conclude pertanto il ricorrente per la restituzione della somma addebitatagli.

Nelle proprie controdeduzioni, la banca resistente ha dedotto la correttezza del proprio operato, evidenziando che nel corso dei tre trimestri in contestazione il ricorrente avrebbe ripetutamente sconfinato rispetto al fido concessogli, specie a causa dell'emissione di numerosi assegni bancari privi di copertura. La banca, dunque, sarebbe venuta incontro alle necessità del cliente,



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

provvedendo al pagamento degli assegni (e così evitandogli conseguenze maggiormente pregiudizievoli, quali il protesto e la segnalazione alla CAI), ma applicando - come da apposita previsione contrattuale - la commissione c.d. "mancafondi", o CIV, in ragione di € 100 per ogni episodio di sconfinamento. La banca, poi, avrebbe provveduto ad effettuare degli abbattimenti, a valere anche sulle altre voci rilevanti ai fini della disciplina anti-usura, al fine di ricondurre il TEG in concreto applicato entro i limiti dei tassi-soglia vigenti nei tre trimestri per cui è contestazione. Conclude, dunque, la resistente per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il ricorso merita di essere accolto, nei termini che seguono.

Occorre anzitutto sottolineare che, dall'analisi degli estratti conto prodotti dalle parti, emerge come la resistente abbia addebitato pressoché l'intera somma in contestazione a titolo di CIV (commissione di istruttoria veloce): l'importo complessivo a tale titolo addebitato ammonta, infatti, ad € 2.061, di cui € 1.247 riferiti al quarto trimestre 2012, € 408 riferiti al primo trimestre 2013, ed € 406 riferiti al secondo trimestre 2013.

Sembra chiaro, dunque, che la scelta operata dalla banca sia stata quella di effettuare gli abbattimenti, finalizzati a contenere il TEG entro la soglia anti-usura, anzitutto andando a decurtare (di fatto, ad azzerare) la voce relativa agli interessi passivi (entro-fido ed ultra-fido), per poi abbattere anche, in parte, la voce relativa alla CIV.

In conseguenza di tale scelta operata dalla banca, ritiene dunque il Collegio di poter fissare il *thema decidendi* nei termini della correttezza, o meno, dell'applicazione della CIV da parte della resistente, in quanto l'eventuale accertamento della non corretta applicazione di tale onere commissionale (con conseguente obbligo di restituzione in favore del cliente di quanto addebitato a tale titolo) finirebbe evidentemente per comportare l'assorbimento di ogni altra questione, posto che - come detto - gli altri oneri contrattualmente previsti (a partire dagli interessi passivi) erano stati già di fatto azzerati in occasione delle chiusure trimestrali del conto corrente.

Ciò posto, osserva il Collegio come la c.d. commissione di istruttoria veloce (CIV) sia stata introdotta nell'ambito del rapporto di conto corrente per cui è controversia a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 117 *bis* T.U.B., nonché della disciplina secondaria, di cui al Decreto 30 giugno 2012, n. 644, emanato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze in qualità di Presidente del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (C.I.C.R.).

Prevede il secondo comma dell'art. 117 *bis* che "a fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi, e un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento".

Nell'emanare le disposizioni applicative, ai sensi del quarto comma del medesimo art. 117 *bis* del T.U.B., il C.I.C.R., con il menzionato Decreto 30 giugno 2012, n. 644, all'art. 4, comma secondo, ha dettato un'articolata disciplina della c.d. commissione di sconfinamento, o di istruttoria veloce, prevedendo in particolare (per quanto qui è rilevante):

a) che essa "è determinata, per ciascun contratto, in misura fissa ed è espressa in valore assoluto. Possono essere applicate commissioni di importo diverso a contratti diversi, anche a seconda della tipologia di clientela. Nei contratti con soggetti diversi dai consumatori possono essere applicate,



nello stesso contratto, commissioni differenziate a seconda dell'importo dello sconfinamento, se questo è superiore a 5.000 euro; non possono essere previsti più di tre scaglioni di importo";

b) che essa "non eccede i costi mediamente sostenuti dall'intermediario per svolgere l'istruttoria veloce e a questa direttamente connessi, secondo quanto previsto dal comma 4";

c) che "è applicata solo a fronte di addebiti che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente";

d) che "è applicata solo quando vi è sconfinamento avendo riguardo al saldo disponibile di fine giornata".

Gli intermediari, inoltre, ai fini della quantificazione e della applicazione della commissione in parola, devono definire (comma quarto):

- a) "procedure interne, adeguatamente formalizzate, che individuano i casi in cui è svolta un'istruttoria veloce; la commissione viene applicata esclusivamente in questi casi. A fronte di più sconfinamenti nel corso della stessa giornata non può comunque essere applicata più di una commissione"; nonché:
- b) "i costi dell'istruttoria veloce, eventualmente differenziati secondo quanto previsto dal comma 2. La quantificazione è formalizzata e adeguatamente motivata".

A fini di trasparenza (comma quinto), è poi previsto che i casi di applicazione della CIV vengano resi noti alla clientela. Quanto, infine, all'introduzione del regime commissionale *de quo* nell'ambito dei contratti in corso alla data del 1° luglio 2012, l'art. 5, comma quarto, prevede la possibilità che gli intermediari si avvalgano della procedura di cui all'art. 118 T.U.B.

Tanto premesso, e venendo al caso di specie, si osserva anzitutto che, fino al momento in cui venne accordata al cliente l'apertura di credito a revoca sino all'importo di € 3.000 (1° ottobre 2012), non consta che la CIV (in contratto denominata "mancafondi") sia mai stata applicata al ricorrente, che infatti nessuna doglianza solleva per il periodo antecedente al quarto trimestre 2012.

In concreto, la disciplina contrattuale *inter partes* prevede l'applicazione della commissione in parola, in ragione dell'importo di € 100 per ogni istruttoria rapida compiuta dalla banca, il cui presupposto è indicato nel verificarsi "di ogni operazione di addebito sul conto corrente che, in sede di registrazione contabile, generi una situazione di mancanza disponibilità fondi nel conto stesso". Sempre stando alle pattuizioni contrattuali, la commissione non viene applicata, qualora lo sconfinamento sia contenuto entro gli € 100.

Esaminando i tre estratti conto rivelanti ai fini della decisione, emerge che la CIV è stata applicata: a) dodici volte nel quarto trimestre del 2012; b) quattro volte nel primo trimestre del 2013; c) quattro volte nel secondo trimestre del 2013, per un totale complessivo di 20 volte nei tre trimestri, e per complessivi € 2.000. Risulta, inoltre, che altre 32 applicazioni della CIV siano state abbattute, in tutto o in parte in occasione delle chiusure trimestrali, per un totale complessivo – come detto – di € 2.061, a valere sui tre trimestri per cui è contenzioso.

Tanto premesso, ritiene il Collegio che nel caso di specie non sia emersa la prova della legittimità degli addebiti a titolo di CIV, per le ragioni qui di seguito esposte.

Punto di partenza di ogni ragionamento non può che essere rappresentato da un'indagine circa la funzione che va assegnata alla commissione di istruttoria veloce. Sul punto, tanto l'art. 117 *bis*, quanto il Decreto C.I.C.R. 30 giugno 2012, n. 644, appaiono chiari nel ricondurre la possibilità di applicare la commissione in parola all'espletamento di un'attività (l'istruttoria veloce) da parte della banca, finalizzata a consentire l'utilizzo di disponibilità oltre i limiti del fido accordato, ovvero in assenza di fido. Donde, può senz'altro affermarsene la natura remuneratoria, in ordine ad una specifica attività della banca, e non già una natura risarcitoria (posto, tra l'altro, che né lo scoperto, né lo sconfinamento, sono configurabili in termini di inadempimento del correntista, con il che non sarebbe comunque neppure ipotizzabile una ricostruzione dell'istituto in termini assimilabili alla clausola penale).



Lo stretto collegamento tra tale attività e la legittima applicazione della commissione è peraltro confermato dalla relativa parametrizzazione ai costi, che la banca deve di volta in volta sostenere, ai fini di assumere la determinazione di consentire, o meno, l'utilizzo ultra o extra fido.

Tanto premesso, ritiene quindi il Collegio che non possa che gravare sulla banca l'onere di dimostrare, anzitutto, di avere compiuto l'istruttoria veloce, per ogni singola applicazione della relativa commissione. Dimostrazione che, nel caso di specie, non è stata in alcun modo fornita.

D'altra parte, la stessa lettura della disposizione contrattuale, come sopra già riportato (la commissione viene applicata al verificarsi "di ogni operazione di addebito sul conto corrente che, in sede di registrazione contabile, generi una situazione di mancanza di disponibilità di fondi del conto stesso") ingenera il sospetto che, in realtà, e contro lo spirito e la lettera della legge, la banca resistente non abbia mai effettuato l'istruttoria veloce, ed abbia invece nei fatti considerato la CIV una sorta di equipollente di altre commissioni, variamente denominate (indennità di sconfinamento, penale per sconfinamento, etc.) invalse nella prassi bancaria in epoca antecedente all'introduzione dell'art. 117 *bis* T.U.B. (clausola su cui, peraltro, questo Arbitro ha già avuto molteplici occasioni di pronunciarsi negativamente, alla luce della disciplina previgente: v., tra le molte, Collegio di Roma 14 gennaio 2011, n. 108; Collegio di Roma 7 febbraio 2011, n. 264; Collegio di Milano 1° ottobre 2010, n. 1012; Collegio di Milano 19 maggio 2010, n. 393; Collegio di Roma, 6 settembre 2013, n. 4597).

Sintomatica è, a riguardo, l'applicazione con cadenza (media) settimanale della commissione nel corso del quarto trimestre del 2012, per complessivi € 1.247. Un utilizzo così intensivo della CIV, peraltro, non appare in nessun modo giustificabile, non essendo cioè verosimile che la banca – al di là di quello che avrebbe potuto dimostrare – abbia operato con cadenza, come detto, settimanale, un'istruttoria (ancorché veloce) finalizzata a stabilire se la ricorrente fosse, o meno, meritevole di essere destinataria di ulteriore credito, rispetto a quello appena concessogli.

Invero, ad opinione del Collegio, la lettura complessiva dell'art. 117 *bis* (e della disciplina regolamentare applicativa) dovrebbe indurre a ritenere che le fattispecie dell'extra fido e dell'ultra fido vadano ormai considerate come complessivamente eccezionali; detto altrimenti, la nuova disciplina sembra marcatamente indirizzata (anche a fini di trasparenza) ad indurre le banche (beninteso, in alternativa alla richiesta di immediato rientro, ovvero al rifiuto di concedere ulteriore disponibilità, oltre quella già concessa) a concedere nuovi affidamenti, ovvero ad aumentare quelli eventualmente esistenti, e in ogni caso calibrare l'entità degli affidamenti sulle effettive esigenze del cliente, e non invece a mantenere in essere perduranti e sistematiche situazioni di scoperto (addirittura, come nel caso di specie, sin dal principio del rapporto), poi avvalendosi surrettiziamente di strumenti (quali la CIV), per incrementare il costo effettivo del credito, in un contesto di complessiva opacità, che peraltro non appare compatibile con un assetto di mercato realmente e lealmente concorrenziale tra intermediari creditizi.

Né a ciò può replicarsi – come implicitamente ha replicato la banca – che, negando i sistematici utilizzi ultra fido, la banca avrebbe causato un pregiudizio maggiore al cliente (il quale si sarebbe visti protestati diversi assegni bancari, con conseguente probabile segnalazione in CAI e revoca di sistema). Trattasi, all'evidenza, di argomento del tutto inconferente sotto il profilo giuridico, specie alla luce del fatto che, come detto, il rapporto di apertura di credito era stato appena instaurato, in termini evidentemente insufficienti rispetto alle esigenze del cliente.

Ne discende, dunque, l'illegittimità degli addebiti operati a titolo di CIV, per complessivi € 2.061, che la banca va dunque condannata a restituire al cliente, maggiorati degli interessi legali dalla data del reclamo (20 agosto 2013) al saldo.

P.Q.M.

Il Collegio dispone che l'intermediario rimborsi al ricorrente la somma di euro 2.061,00 con interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE

IL CASO.it